

Da: giudicesportivo@lombardia.fip.it
Inviato: mercoledì 17 gennaio 2018 21:39
A: 050046@spes.fip.it; 'A.S.D. SOULBASKET'
Oggetto: GIUDICE SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO **COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

COMUNICATO UFFICIALE N. 1728 DEL 17.1.2018
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 436
Serie C silver n. 24

Con comunicazione a mezzo di posta elettronica SPES del 15.1.2018, ore 18.06, la società A.S.D. SOULBASKET, codice FIP 012549, presentava istanza allo scrivente Giudice Sportivo Regionale, con riferimento a fatti ritenutisi verificati in occasione della gara n. 797, serie C silver, a.s. 2017/2018, disputatasi in data 14.1.2018.

In particolare, la società istante – ospitata nell'ambito della gara in oggetto - lamentava il fatto che avrebbe preso parte attivamente alla gara, facendo anche il suo ingresso in campo, un atleta tesserato per la società avversaria, ma non iscritto a referto.

Detta istanza veniva prontamente comunicata alla società controinteressata BOCCONI SPORT TEAM SSDRL, codice FIP 050046, quale società ospitante e prendente parte alla predetta gara, che presentava una propria relazione in merito ai fatti dedotti in istanza dalla società avversaria, nel termine assegnato dallo scrivente.

Lo scrivente Giudicante contattava altresì i direttori di gara per ottenere chiarimenti dai medesimi.

*

L'istanza in esame è inammissibile, per mancato rispetto del termine, espressamente connotato da perentorietà, di cui all'art. 94, comma 3, R.G.

L'istanza, regolarmente preannunciata con sottoscrizione del referto da parte del capitano della squadra, sarebbe dovuta pervenire allo scrivente entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara (15.1.2018). Di contro, la prima comunicazione inviata dalla società è intervenuta solo e soltanto alle ore 18.06.

Detta declaratoria di inammissibilità è da considerarsi agli effetti dell'addebito del contributo previsto dalla tabella E, allegata al Regolamento di Giustizia.

Peraltro, l'addebito di detto contributo è limitato al 20% dell'importo di cui alla menzionata tabella, in ragione del disposto di cui all'art. 82, comma 5, R.G.

Nel caso di specie, tuttavia, la dedotta e pronunziata inammissibilità non preclude allo scrivente Giudicante di affrontare comunque d'ufficio il merito della questione, in quanto delle problematiche oggetto di istanza è presente in ogni caso menzione nel rapporto arbitrale. In ragione di ciò, il Giudice Sportivo è chiamato a pronunciarsi, ai sensi degli artt. 88, comma 1 e 92, comma 1 lett.a), R.G.

Si rimanda l'adozione delle riconnesse decisioni a separato comunicato ufficiale, per ragioni di opportunità tecnica-informativa.

*

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Regionale:

- dichiara l'inammissibilità dell'istanza presentata;

- Quanto ad ulteriori decisioni fondate su notizie desumibili dal rapporto arbitrale, rinvia, per ragioni di opportunità tecnica-informatica, a separato successivo comunicato ufficiale;
- dispone che venga incamerato il 20% del contributo previsto per il primo grado, ai sensi della corrente Tabella E, con addebito in scheda contabile della società istante.

Lorenzo Beretta



Comitato Regionale Lombardia –

Via Piranesi 46 – 20137 Milano
Tel 02-7002091 / Fax 02-76110102

E-mail: giudicesportivo@lombardia.fip.it
Web: <http://www.fip.it/lombardia>